

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2010.3

Sentenza del 6 maggio 2010 **I Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu,
Cancelliere Graziano Mordasini

Parti

A., rappresentato dall'avv. Olivier Corda,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte

Oggetto

Confisca in caso di sospensione delle investigazioni
(art. 73 PP)

Fatti:

- A.** Il 4 luglio 2007 l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) riguardante A., cittadino italiano, contitolare con la moglie B. della relazione bancaria n. 1 presso una succursale ticinese della banca C. SA e D., cittadino italiano, anch'esso contitolare con la moglie E. di una relazione bancaria (n. 2) presso il suddetto istituto di credito. La segnalazione traeva spunto dal fatto che nel gennaio 2002 A. e D. sono stati arrestati dalle autorità italiane per avere intrattenuto rapporti con l'associazione mafiosa "Cosa Nostra", in particolare per avere gestito un ingente patrimonio appartenente a personaggi di spicco della suddetta organizzazione criminale, 7 milioni di Euro dei quali sono stati sequestrati in Italia nel luglio 2003.
- B.** Con decisione del 5 luglio 2007 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria dapprima nei confronti di ignoti ed in seguito, dal luglio 2008, pure nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305^{bis} CP e falsità in documenti ex art. 251 CP, nonché di D., limitatamente al primo dei due titoli.
- C.** In data 21 dicembre 2009 il MPC ha pronunciato la sospensione delle suddette indagini preliminari nei confronti di entrambi gli indagati, ordinando nel contempo la confisca ex art. 72 CP dei valori patrimoniali detenuti in conto sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca C. SA (v. act. 1.2). Esso ha in particolare ritenuto che, avendo le autorità giudiziarie italiane rilevato il sostegno dell'interessato all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" per fatti accertati fino al dicembre 2002, si può presumere che i valori patrimoniali detenuti sulla relazione bancaria in oggetto siano sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione e pertanto soggetti a confisca.
- D.** Con ricorso del 4 gennaio 2010 A. è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento con conseguente dissequestro della relazione bancaria in oggetto (v. act. 1). L'interessato si è prevalso di una violazione dell'art. 6 n. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), sostenendo inoltre l'incompetenza delle autorità elvetiche a pronunciare la confisca, nonché la prescrizione dell'azione penale. Egli osserva in sintesi che le autorità giudiziarie italiane hanno accertato nei suoi confronti un'unica puntuale situazione

di interposizione a favore di un esponente di "Cosa Nostra", comunque non tale da configurare un'appartenenza o un sostegno permanente a questa organizzazione criminale (v. sentenza del 9 febbraio 2004 del Tribunale di Palermo avverso l'interessato, doc. MPC 018 001 01 0457-0460), come peraltro confermato dal fatto che egli non sia stato imputato né tanto meno condannato in Italia per il reato di associazione di stampo mafioso che il MPC vuole attribuirgli. A. reputa inoltre che una confisca presuppone una condanna per riciclaggio di denaro, reato per il quale l'autorità federale ha tuttavia pronunciato la sospensione ritenendo non dati gli estremi per il perseguimento, e sostiene nel contempo l'origine lecita (attività commerciale) dei beni depositati sul conto oggetto della confisca.

- E.** Con osservazioni del 1° febbraio 2010 il MPC ha chiesto la reiezione del gravame in epigrafe e la conferma della decisione impugnata (v. act. 7). Dal canto suo, con replica del 25 febbraio seguente, A. ha in sostanza ribadito le proprie precedenti allegazioni e conclusioni (v. act. 10).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi seguenti.

Diritto:

- 1.**
- 1.1.** Giusta gli art. 105^{bis} cpv. 2 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP), art. 28 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF, RS 173.71) e art. 9 cpv. 2 del Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli art. 214 – 219 PP.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

- 1.2.** La decisione di confisca pronunciata in virtù dell'art. 73 cpv. 1 PP è impugnabile entro 10 giorni con ricorso alla Corte dei reclami penali (art. 73 cpv. 2 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 21 dicembre 2009 al patrocina-

tore di A. che l'ha ritirata il 28 dicembre successivo (v. act. 1.3). Il reclamo, introdotto in data 4 gennaio 2010, risulta pertanto tempestivo.

1.3. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP applicabile giusta il rinvio dell'art. 30 LTPF). La legittimazione ricorsuale del ricorrente, titolare del conto bancario confiscato e destinatario della decisione impugnata, è senz'altro data.

2. Preliminarmente occorre pronunciarsi in merito ad alcune eccezioni di carattere procedurale sollevate dal ricorrente nel suo gravame del 4 gennaio 2010.

2.1. A. sostiene in primo luogo che, con la pronuncia della sospensione e la contemporanea confisca in esito ad una procedura non pubblica condotta interamente dal MPC, egli è stato privato del procedimento pubblico dinanzi ad un Tribunale indipendente ed imparziale garantito dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Giova rilevare come il MPC, prima di procedere con l'ordine di confisca, abbia concesso all'interessato la facoltà di pronunciarsi ed esprimere le sue osservazioni in merito (v. doc. MPC 013 02 0001-0116 e doc. MPC 016 001 0025-0027). In presenza di una misura di costrizione quale la confisca di valori patrimoniali, la scrivente Corte dispone inoltre di un pieno potere di cognizione (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.87-88 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.3). L'argomentazione del ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.

2.2. A. afferma poi che l'autorità di prime cure, decretando la sospensione del procedimento a suo carico, ha deciso che il presunto reato di appartenenza ad un'organizzazione criminale non è perseguibile in Svizzera, di modo che la misura di confisca in oggetto non è possibile per difetto di competenza.

L'art. 72 CP introduce la presunzione secondo la quale i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. Ora, il ricorrente è stato condannato in Italia con sentenza cresciuta in giudicato per titolo di "*favoreggiamento reale aggravato*" dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" (v. doc. MPC 018 001 01 0457-0460). Ciò è sufficiente a legittimare la competenza del MPC ad ordinare la confisca di tutti i valori patrimoniali dell'interessato, e questo anche in assenza di una condanna dello stesso, sia in Svizzera che all'estero, per appartenenza ad un'organizzazione criminale (v. sentenze del Tribunale federale 6P.142/2004 e 6S.389/2004 del

7 febbraio 2005, consid. 4). L'eccezione di incompetenza sollevata dall'interessato è pertanto respinta.

- 2.3.** A. osserva infine che la confisca pronunciata dall'autorità di prime cure viola il principio della non retroattività del diritto penale (art. 2 cpv. 1 CP), prevalendosi poi della prescrizione dell'azione penale in quanto la maggior parte dei versamenti sul conto bancario confiscato sono avvenuti tra il 1992 ed il 1994 (quindi 15 anni prima dell'emanazione della decisione impugnata) e uno solo nel 1999.

Come giustamente ritenuto dal MPC, il sostegno all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" costituisce un reato continuato, eseguito mediante atti successivi la cui prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (art. 98 let. b CP). Con sentenza del 9 febbraio 2004 le autorità italiane hanno condannato il ricorrente per il suddetto reato, constatando nel contempo come la sua attività delittuosa fosse perdurata perlomeno fino al 2002. Pertanto la prescrizione, quindicennale per effetto del combinato disposto di cui agli art. 70 cpv. 3 e 97 cpv. 1 lett. b CP, al cui calcolo si applica il nuovo diritto della prescrizione in ossequio al principio della "lex mitior", colpirà la fattispecie solo nel 2017. A titolo abbondanziale giova inoltre rammentare che, giusta l'art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza la prescrizione si estingue. Ciò vale anche per le sentenze pronunciate all'estero (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.178 del 29 novembre 2007, consid. 4.3 e dottrina ivi citata), di modo che la succitata decisione del Tribunale di Palermo determina l'imprescrittibilità dei reati contestati all'interessato secondo il diritto svizzero. Anche quest'ultima eccezione procedurale di cui si prevale il ricorrente non può trovare accoglimento.

- 3.** Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato e erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP). Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facol-

tà di disporre dell'organizzazione (art. 72 CP). Contrariamente a quanto potrebbe far sembrare la lettera della legge, la presunzione prevista all'art. 72 CP si applica anche agli oggetti giusta l'art. 69 cpv. 1 CP (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, *Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice*, PJA 2007 pag. 1398; DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, *Code pénal I*, Basilea 2008, n. 8 ad art. 72 CP).

- 3.1.** La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET, op. cit., n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti puniti sotto il profilo dell'art. 305^{bis} CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicato in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).
- 3.2.** L'art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca dei valori patrimoniali; questa disposizione è stata espressamente concepita per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione

criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70 CP; FLORIAN BAUMANN, Commentario basilese, vol. I, 2a ediz., Basilea 2007, n. 1 ad art. 72 CP).

- 3.2.1.** La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; esso presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. La nozione equivale a quella dell'avente diritto economico giusta l'art. 305^{bis} CP, disposizione che punisce il riciclaggio di denaro. Il concetto economico della qualità di avente diritto, il quale include la facoltà effettiva di disporre dei valori patrimoniali, è in effetti determinante (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., pag. 1394).
- 3.2.2.** La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone quindi che la persona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'organizzazione criminale secondo l'art. 260^{ter} CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un comportamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto - fatto potenzialmente pericoloso - essi serviranno a commettere altri reati, vale a dire che permettono all'organizzazione di proseguire l'attività criminale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP intende piuttosto esplicitare un effetto preventivo, privando l'organizzazione criminale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226). Se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260^{ter} CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di confiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona interessata è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade. Va precisato che la prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione (FF 1993 III pag. 228). Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giu-

gno 2005, consid. 2.2; sulla problematica v. anche BAUMANN, op. cit., n. 11 e 12 ad art. 72 CP).

- 3.2.3.** Partecipa ad un'organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un'attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell'organizzazione. La variante del sostegno all'attività di un'organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di intermediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest'ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell'organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell'autore e la commissione di un'infrazione determinata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall'organizzazione, amministra dei fondi pur essendo perfettamente al corrente che l'organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (FF 1993 III 291-293; GÜNTER STRATENWERTH, *Schweizerisches Strafrecht*, BT II, 4a ed., Berna 1995, pag. 184/185, numeri 24-26; JÖRG REHBERG, *Strafrecht IV*, 2a ed., Zurigo 1996, pag. 171 segg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l'autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle regole generali l'intenzione deve riguardare l'integralità degli elementi costitutivi oggettivi (FF 1993 III 294; STRATENWERTH, op. cit., pag. 185, numero 27; REHBERG, op. cit., pag. 173).

4.

- 4.1.** Nella fattispecie, dagli atti di causa si rileva che in data 9 febbraio 2004 A. è stato condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione *“per avere aiutato, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, F. ad assicurarsi il profitto del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) da quest'ultimo commesso, profitto costituito dalla somma di lire 231 milioni provento della vendita di due immobili siti in Palermo Via Z., amministrati dallo stesso F. e di proprietà di G.”* (v. doc. MPC 018 001 01 0457-0460).

L'aiuto ed il sostegno fornito dall'interessato all'organizzazione criminale si evincono inoltre da altre sentenze pronunciate dalle autorità italiane in merito all'attività di “Cosa Nostra”.

Da esse risulta in particolare che A. assieme ad altri *“ha svolto funzioni di prestanome e di amministratore di beni riferibili al latitante G. ed altri capimafia corleonesi, nonché allo stesso F., e per avere trasferito ai medesimi quote di proventi derivanti da tale illecita attività e dalla gestione di appalti pubblici al medesimo aggiudicati grazie all'interferenza esercitata in forza del vincolo associativo, così consentendo al sodalizio mafioso l'acquisizione ed il con-*

trollo illeciti di attività economiche” (v. doc. MPC 018 001 01 0463-0464 e MPC 018 001 01 0091). Insieme ad altre persone egli è indicato essere, fin dal 1984 “prestanome e gestore del vasto patrimonio dei corleonesi” (v. doc. MPC 018 001 01 0494). E ancora “Giova, infatti, ancora rammentare, sinteticamente, come O., nello stesso periodo di tempo, avesse fatto in modo che al figlio A. fossero (falsamente) intestati beni di H. (vale a dire, la villa di Y.). Inoltre, nella società I., come detto controllata dai corleonesi, O. figura tramite suo figlio A., ben prima di F. (segnatamente fin dal 1971, mentre F. vi fa ingresso nel luglio del 1981). [...] In definitiva, nel gennaio del 1981, quando le case di via Z. vengono intestate a D., i rapporti tra i A. e G. sono risalenti, consolidati e diretti” (v. doc. MPC 018 001 01 0623). Inoltre “in proposito occorre premettere che, dai rapporti di p.g. degli anni ottanta, risulta chiaramente un formidabile intreccio di interessi tra i gruppi familiari dei F., dei G. e dei A. (v. doc. MPC 018 001 01 0558). Allo stesso modo, “peraltro, giova osservare, che sia la vicenda I. che quella delle ville di via Z. vanno valutate tenendo presente quel formidabile intreccio di interessi che si svolge in quegli anni tra le tre famiglie: A., F. e G.” (v. doc. MPC 018 001 01 0609).

Nonostante le autorità giudiziarie italiane abbiano riconosciuto al ricorrente “un ruolo subalterno e di marginale coinvolgimento nell’ambito della complessa struttura a supporto delle finalità tipiche del sodalizio mafioso” (v. doc. MPC 018 001 01 0457-0460), ed il tentativo dell’interessato di minimizzare il suo ruolo in seno all’associazione criminale (condanna del 2004 sua unica puntuale interposizione a favore della criminalità) non vi è chi non veda come A. abbia in maniera inequivocabile perlomeno sostenuto l’attività criminale dell’organizzazione “Cosa Nostra” ai sensi di quanto previsto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito (v. consid. 3 supra).

- 4.2.** Gli stretti rapporti intercorsi tra il ricorrente e l’organizzazione criminale risultano inoltre dall’attività di J., società al 50% tra D. e A., di cui quest’ultimo era Amministratore Unico e Direttore Tecnico (v. doc. MPC 013 02 0077). Si evince infatti dagli atti che “[...] secondo quel che risulta dagli atti del processo, tale società faceva parte del cartello imprese che, sotto l’egida di Cosa Nostra, si spartivano i lavori ANAS” (v. doc. MPC 018 001 01 630), e poi “peraltro non può sottacersi che le affermazioni dei collaboratori sul ruolo di F. e sull’inserimento della società J. nel c.d. cartello ANAS, trovano sostanziale conferma nel fatto che il momento in cui (1987) F. esce dal carcere e riprende il suo ruolo, coincide perfettamente con il periodo in cui la società J. (di A. e D.) incomincia ad avere cospicui guadagni [...]. Ed ovviamente il fatto, rimasto incontestato, che la società J. avesse ottenuto un gran numero di appalti ANAS, in modo assolutamente sproporzionato rispetto agli altri concorrenti, che non avevano rapporto privilegiato con F., la dice lunga sui vantaggi goduti da D. e da A.” (v. doc. MPC 018 001 01 0635 e allo stesso modo doc. MPC 018 001 01 0096-0099; MPC 018 001 01 0496; doc. MPC 018 001 01

0633; doc. MPC 018 001 01 0649). L'illecito sostegno fornito dall'organizzazione criminale al prosperare dell'attività della società J. veniva poi ricambiato dal continuo e sistematico versamento di somme di denaro: *"in proposito, si è già accennato come, ad esempio, il 10 novembre 1998, K. avesse riferito al padre F. che A. gli aveva consegnato ventotto milioni di lire per alcuni lavori svolti a Palermo nonché un'altra percentuale di otto milioni di lire per un altro appalto della Provincia di un miliardo e quattro"* e [...] *il 25 settembre 1998 K. aveva riferito al padre F. di essersi incontrato con L., M. e A. e che quest'ultimo gli aveva già consegnato una prima parte del denaro relativa ai lavori svolti ad Alcamo"* e *"[...] mentre A. doveva completare il pagamento di un lavoro a Caltanissetta che ammontava a 3 milioni di lire"* (v. doc. MPC 018 001 01 0498-0499; v. inoltre i doc. MPC 018 001 01 0101-0107; MPC 018 001 01 0539-0543; MPC 018 001 01 0636).

- 4.3.** A. afferma come l'esigua entità degli importi depositati sul suo conto presso la banca C. SA (poche decine di milioni di lire), nonché il tipo di movimentazione (praticamente nulla sull'arco di una quindicina d'anni) sono tali da escludere che egli abbia funto da prestanome o da banchiere per "Cosa Nostra", precisando che i beni in oggetto costituiscono suoi risparmi privati, quindi non nella disponibilità della mafia e pertanto non suscettibili di confisca ex art. 72 CP. Nel corso del suo interrogatorio del 9 aprile 2009 (v. doc. MPC 013 02 0001-0116), il ricorrente ha in particolare sottolineato come la somma di denaro di cui le autorità elvetiche chiedono la confisca si riferiscono ad un contratto sottoscritto tra la società J. e la società N. per la permuta di tre macchinari per un totale di 70 milioni di lire + IVA, versati ratealmente da quest'ultima (v. doc. MPC 013 02 0027-0066). L'interessato sostiene infine la totale mancanza di connessioni tra il rimpatrio nel 2007 di parte del denaro depositato in Svizzera e le richieste di restituzione formulate da F., contro il quale egli ha inoltre sporto denuncia (doc. MPC 013 02 00119-00121).

A questo titolo va rammentato che la prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione (FF 1993 III pag. 228). Questo può essere solo il caso allorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2; sulla problematica v. anche BAUMANN, op. cit., n. 11 e 12 ad art. 72 CP). Ora, nella fattispecie, quand'anche si debba ritenere plausibile il fatto che il denaro depositato sul conto oggetto della decisione di confisca provenga dal contratto di cui si prevale il ricorrente ed inerente la permuta di alcuni macchinari, tale prova non è propria ad inficiare la presunzione di cui all'art. 72 CP. Dagli atti di causa si evince infatti come A. abbia sostenuto l'organizzazione criminale "Cosa Nostra" fino al dicembre 2002 (v. supra 4.1) e che la società J. di cui egli era consocio unitamente al cognato D. è prosperata ed ha goduto di un gran

numero di appalti ANAS grazie alle strette relazioni del ricorrente con esponenti di spicco della criminalità organizzata (v. supra 4.2). Tenuto conto di quanto esposto, si può pertanto legittimamente presumere che i valori patrimoniali detenuti in conto sulla relazione bancaria n. 1 siano sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione criminosa, e questo indipendentemente dalla causale della richiesta di restituzione al ricorrente di tali importi da parte di persone legate a "Cosa Nostra". Pertanto anche quest'argomentazione dell'interessato non può trovare accoglimento.

In conclusione, A. ha sostenuto l'associazione mafiosa "Cosa Nostra"; di modo che si può pertanto presumere che i valori patrimoniali da esso detenuti in conto sulla relazione bancaria n. 1 siano sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione. Le allegazioni del ricorrente non sono in alcun modo atte a sovvertire, con il necessario grado di prova del contrario voluto dall'art. 72 CP, la presunzione legale della costante facoltà di disporre dell'organizzazione mafiosa basata sull'accertato suo sostegno a quest'ultima.

Alla luce di tutto quanto precede, tutti i valori patrimoniali sequestrati detenuti in conto sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca C. SA vanno confiscati.

5. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. I valori patrimoniali detenuti in conto sulla relazione n. 1 a nome di A. presso la banca C. SA sono confiscati.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 12 maggio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Olivier Corda
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I. Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).